

Al Sindaco del Comune di Sturno
Vito di Leo
Piazza Municipio, 1
83055 Sturno (Av)

Dott. Pasquale Moschella
Segretario Comune di Sturno
segretariocomunale@comune.sturno.av.it

Dott. Rinaldo Abbondandolo Luigi
Responsabile ufficio amministrativo
anagrafe@comune.sturno.av.it

Dott.ssa Angela Perito
Responsabile ufficio economico-finanziario
ragioneria@comune.sturno.av.it


Ing. Enrico Perone
Responsabile ufficio edilizia privata
ufficiotecnico@comune.sturno.av.it

Arch. Pasqualino Di Cecilia
Responsabile ufficio tecnico-manutentivo
utc@comune.sturno.av.it

Tenente Vincenzo Nitti
Responsabile ufficio vigilanza-ecologia-ambiente
polizia@comune.sturno.av.it

Oggetto: le modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Soggetti interessati fra nuove e vecchie attribuzioni.

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 2016, ha profondamente modificato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, prevedendo la revisione e semplificazione nelle materie di prevenzione della corruzione, pubblicità

1


e trasparenza e introducendo una nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici.

L'obbligo di applicazione della revisionata disciplina in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni investe tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, fra queste, anche i comuni.

Ai sensi dell'art. 1, commi 15 e 16, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la trasparenza dell'attività amministrativa deve essere assicurata, fra l'altro, mediante la pubblicazione nel sito *web* istituzionale:

- informazioni relative ai procedimenti amministrativi;
- bilanci e rendiconti;
- costi delle opere pubbliche e dei servizi erogati;
- provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari;
- concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale.

I documenti, le informazioni e i dati devono essere pubblicati in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili.

Il comune di Sturno ha predisposto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione relativo al triennio 2017-2019 e con deliberazione della giunta comunale n. 4 del 20 gennaio 2017 ha approvato il Programma triennale per la trasparenza e integrità relativa allo stesso triennio che mi sono stati consegnati giovedì 9 febbraio 2017.

A tal proposito, giova preliminarmente osservare che l'art. 34, primo comma, lettera a), ha modificato l'art. 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Le parole "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" sono state sostituite dalle seguenti: "Piano triennale per la prevenzione della corruzione".

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza. Ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 33 del 2013 il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazioni previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubbliche, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Le Posizioni Organizzative responsabili degli uffici e dei servizi garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei

termini stabiliti dalla legge. Questi ultimi e il Responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 33 del 2013 come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016. Il Responsabile per la trasparenza provvede altresì anche a quanto previsto dal 3 comma, lettera d), dell'art. 5 dal decreto legislativo n. 33 del 2013, come sostituito dal decreto legislativo n. 97 del 2016.

La disciplina degli Organismi indipendenti di Valutazione è stata recentemente oggetto di interventi normativi che hanno introdotto nuovi compiti in carico agli organismi stessi. Le innovazioni recenti trovano disciplina nelle seguenti fonti normative:

- D.p.r. 9 maggio 2016, n. 105;
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall'autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 e in particolare il paragrafo 5.3 (pp. 22-23).

Il d.p.r. 9 maggio 2016, n. 105, è il Regolamento di riordino delle funzioni in materia sia di misurazione e valutazione della *performance* che non si applica alle autonomie locali dalla data di adozione del Decreto attuativo dell'art. 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, attua la delega di cui all'art. 7 della legge n. 124 del 2015. Nel suo complesso, il Decreto è finalizzato a rafforzare la trasparenza amministrativa anche mediante l'introduzione del *Freedom of Information Act* (FOIA) e le misure di prevenzione della corruzione, non trascurando azioni significative in termini di semplificazione degli adempimenti obbligatori. A questo fine, da un lato il provvedimento normativo concretizza una significativa revisione delle disposizioni sulla trasparenza, anche adeguandosi a standard internazionali; dall'altro introduce misure che consentono una efficace azione di prevenzione e di contrasto alle condotte illecite nelle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, le modifiche all'art. 1 della legge 6 novembre 2012, 190, riguardano, fra l'altro, i seguenti ambiti:

- nuove disposizioni per i comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti;
- ulteriori compiti del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione;
- nuove disposizioni in carico agli Organi di indirizzo, ai fini della definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza nonché dell'elaborazione, e adozione del PTPC;
- nuove incombenze in carico agli Organismi Indipendenti di Valutazione.

Con riferimento a queste ultime disposizioni specifiche riguardanti gli Organismi di Valutazione, l'art. 41, comma h), del d. lgs. n. 97/2016 prevede che all'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il comma 8 venga inserito un comma 8 bis.

Con le modifiche introdotte dal d. lgs. n. 97/2016, l'Organismo indipendente di valutazione:

- verifica che l'amministrazione realizzi, nell'ambito del ciclo della *performance*, un'integrazione sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale. Detta integrazione nel contesto delle Autonomie Locali è già prevista in modo imprescindibile nel Documento Unico di Programmazione (DUP), nel collegamento tra le sezioni strategica e operativa del DUP stesso, e nel piano degli obiettivi (PDO), documento principe della programmazione di esercizio;
- verifica, anche ai fini della valutazione della relazione sulla *performance*, che i Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di pianificazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle *performance* si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Ciò significa che, in sede preventiva rispetto all'adozione del Piano, l'OIV deve agire collaborativamente con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) al fine di garantire che il piano stesso sia ben correlato agli obiettivi dell'ente, che detti obiettivi di prevenzione della corruzione siano attribuiti a soggetti ben individuati e siano tecnicamente misurabili circa il livello di realizzazione atteso;
- verifica i contenuti della relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. Ciò comporta che l'OIV controlli che la relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione necessariamente contenga l'evidenza puntuale dei soggetti che hanno / non hanno completamente / non hanno attuato le misure di prevenzione della corruzione di loro competenza, unica condizione che consente all'OIV di trarre le conseguenze in sede di valutazione di *performance*.;
- riferisce all'Autorità Nazionale Anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza: questo passaggio implica che l'OIV sempre e comunque si attrezzi annualmente per rendicontare detto stato di attuazione all'ANAC.

L'OIV, inoltre, esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento che ogni amministrazione adotta ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile della prevenzione trasmette all'OIV e all'Organo di indirizzo dell'amministrazione e pubblica sul sito web dell'ente una relazione sui risultati dell'attività.

L'OIV verifica che il Piano triennale di prevenzione della corruzione sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che la relazione sui risultati sia coerente con gli obiettivi.

Per quanto riguarda il personale:

- deve essere pubblicato il conto annuale del personale e il relativo costo;
- con cadenza trimestrale, devono essere pubblicati i tassi di assenza del personale;
- deve essere pubblicato l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione della durata e del compendio spettante per ogni incarico;
- devono essere pubblicati i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, con le eventuali interpretazioni autentiche;
- devono essere pubblicati i contratti integrativi, la relazione tecnico-finanziario e quella illustrativa certificata dall'organo di revisione, nonché le informazioni specifiche sui conti della contrattazione integrativa trasmesse annualmente, entro il 31 maggio, al MEF;
- devono essere pubblicati i bandi di concorso per il reclutamento del personale, a qualsiasi titolo, nonché i criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte;
- deve, altresì, essere pubblicato ed aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, con il numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate;
- deve essere pubblicato il piano della *performance* redatto annualmente e la relazione annuale sulla *performance*;
- devono essere pubblicati i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla *performance*, stanziati e distribuiti;
- devono, altresì, essere pubblicati i dati relativi ai criteri nei sistemi di misurazione e valutazione della *performance* per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità.

Relativamente agli obblighi di pubblicazione dei procedimenti amministrativi, devono essere pubblicati, per ciascuna tipologia di procedimenti:

- una breve descrizione del procedimento, con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;

- l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- l'Ufficio del procedimento e, ove diverso, del procedimento finale, con recapito telefonico e casella di posta elettronica;
- gli atti, i documenti e la modulistica necessari per i procedimenti ad istanza di parte, nonché gli Uffici cui rivolgersi, gli orari e le modalità di accesso;
- le modalità con le quali possono ottenersi informazioni sui procedimenti in corso;
- il termine per la conclusione del procedimento ed ogni altro termine procedimentale rilevante;
- i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da dichiarazione dell'interessato ovvero possono concludersi con il silenzio;
- gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, dell'interessato;
- il *link* di accesso al servizio *on line* o i tempi previsti per la sua attivazione;
- le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari;
- il soggetto cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo e le modalità per attivare tale potere, con i recapiti telefonici e le caselle di posta elettronica.

Particolarmente significativa la nuova disciplina dell'accesso civico introdotta dal più volte citato decreto legislativo n. 97 del 2016. Ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo citato chiunque ha diritto di accedere ai dati e documenti detenuti dal comune, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, con il limite del rispetto degli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. A tal proposito, pare opportuno che il comune adotti apposito regolamento che disciplini le varie tipologie di accesso e la modulistica per l'accesso civico e per l'accesso generalizzato.

Per ulteriori approfondimenti degli argomenti trattati si rinvia alle delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016.

Castelfranci, 01/03/2017

L'Organo Indipendente di Valutazione

(Dott. Alessandro Di Napoli)

